


REGIONE PIEMONTE BU2S2 13/01/2014

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  
Sezione Prima

**Sentenza n. 58/14 REG.PROV.COLL. – N. 00555/2010 REG.RIC.**

Allegato



N. 58/14 REG.PROV.COLL.  
N. 00555/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bresso Mercedes e Staunovo Polacco Luigina del "Partito Pensionati e Invalidi", come in ricorso generalizzate, rappresentate e difese dagli avv.ti Sabrina Molinar Min, Anna Casavecchia, Marco Casavecchia, Paolo Davico Bonino e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Sabrina Molinar Min in Torino, largo Migliara, 16;

*contro*

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165;

Ufficio Centrale Regionale presso la Corte Appello di Torino;

Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

*nei confronti di*

Presidente della Regione Piemonte Cota Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165; Giovine Michele e Franchino Sara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Strambi, Giovanni Nigra e Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6; Antonello Angeletti, Mario Carossa, Elena Maccanti, Roberto De Magistris, Federico Gregorio, Michele Marinello, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Borasio con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Leone 91/a;

Botta Marco, Cristiano Bussola, Carla Spagnuolo, Angelo Burzi, Angiolino Mastrullo, Daniele Cantore, Fabrizio Comba, Alberto Cortopassi, Claudia Porchietto, Alberto Cirio, Michele Coppola, Rosa Anna Costa, Pietro Francesco Toselli, Luca Pedrale, Franco Maria Botta, Valerio Cattaneo, Massimiliano Motta, Alfredo Roberto Tentoni, Gianluca Vignale, Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Barbara Bonino, Rosanna Valle, Lorenzo Leardi, Raffaele Costa, Augusta Montaruli, Roberto Ravello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso

lo studio dell'avv. Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;  
Andrea Buquicchio;  
Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Torino,  
Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio  
Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio  
Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio  
Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale  
Circostrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale  
Circostrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale  
Circostrizionale presso il Tribunale di Verbania,  
Eleonora Artesio, Fabrizio Biolo', Antonino Boeti, Davide Bono,  
Monica Cerutti, Luigi Cursio, Michele Dell'Utri, Davide Gariglio,  
Alberto Goffi, Girolamo La Rocca, Mauro Laos, Stefano Lepri,  
Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro,  
Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo  
Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino  
Taricco, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf)  
Onlus Ong con Sede in Roma;  
Gianluca Buonanno, Massimo Giordano, Maurizio Lupi, Riccardo  
Molinari, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Torino, corso Emanuele II, n. 198,

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Sara Franchino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Maria Negro e Giorgio Strambi, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

*per l'annullamento*

- del provvedimento dell'Ufficio Circostrizionale per il Piemonte - Provincia di Torino - quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "pensionati per Cota" lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;
- del provvedimento dell'Ufficio Circostrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il consigliere Giovine Michele;
- dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale, in data in data 9 aprile 2010, veniva proclamata l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell'avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto e di Giovine Michele e Franchino Sara e di Antonello + 11 Angeletti e di Ministero dell'Interno e di Botta Marco + Altri e di Gianluca Buonanno e di Mario Carossa + 9 Altri e di Roberto De Magistris e di Massimo Giordano e di Federico Gregorio e di Maurizio Lupi e di Elena Maccanti e di Michele Marinello e di Riccardo Molinari e di Gianfranco Novero e di Claudio Sacchetto e di Augusta Montaruli e di Cristiano Bussola e di Luca Pedrale e di Carla Spagnuolo e di Franco Maria Botta e di Valerio Cattaneo e di Angelo Burzi e di Angiolino Mastrullo e di Massimiliano Motta e di Daniele Cantore e di Alfredo Roberto Tentoni e di Fabrizio Comba e di Gianluca Vignale e di Alberto Cortopassi e di Ugo Cavallera e di Claudia Porchietto e di Caterina Ferrero e di Alberto Cirio e di Barbara Bonino e di Michele Coppola e di Rosanna Valle e di Roberto Ravello e di Rosa Anna Costa e di Lorenzo Leardi e di Pietro Francesco Toselli e di Raffaele Costa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Michele Giovine, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Nigra, Giorgio Strambi, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN  
MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, e per l'effetto annulla l'atto di proclamazione degli eletti, unitamente agli atti presupposti oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione elettorale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli incumbenti di cui all'art. 130, comma 8, c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
10 GEN. 2014

II \_\_\_\_\_

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





*“La sentenza sopra riportata è pubblicata ai sensi dell’art. 130, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”*